

CAMERA DEI DEPUTATI N. 318

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LEONE RAFFAELE

Presentata il 26 luglio 1963

Disposizioni in favore del personale dipendente dalle Amministrazioni statali, in possesso della qualifica di invalido di guerra, ex combattente, orfano di guerra e vedova di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge vuole stabilire un atto di giustizia riparatrice ed equiparatrice in favore del personale statale che per avere compiuto il proprio dovere in guerra ha subito notevoli danni agli effetti della carriera.

Un doveroso rispetto degli articoli 1, 3 e 52 della Costituzione impone ai legislatori di non procrastinare ulteriormente la soluzione di tale problema.

L'articolo 1 della Costituzione stabilisce che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma finora sono stati approvati diversi provvedimenti per la riparazione dei danni di guerra di natura patrimoniale e nessuno che abbia riparato i danni subiti dai combattenti appunto nel campo del lavoro; l'articolo 3 della Costituzione fa obbligo allo Stato di rimuovere gli ostacoli che limitino di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini nonché la loro effettiva partecipazione all'attività economica e sociale; l'articolo 52 infine, stabilisce che l'adempimento del servizio militare, necessariamente obbligatorio, non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

In favore di alcune categorie di dipendenti statali che per leggi particolari subirono impedimenti e discriminazioni che ne danneggiarono il regolare sviluppo di carriera, già da tempo sono state approvate ed applicate eccezionali norme agevolative.

Si citano ad esempio le facilitazioni concesse ai dipendenti statali perseguitati politici e razziali e ai « trentanovisti ».

Già nella passata legislatura fu tentato di ottenere un provvedimento soddisfacente ed organico con la presentazione alla Camera dei Deputati della proposta di legge n. 2834 che però non completò il suo iter, malgrado che tutti gli schieramenti politici avessero riconosciuto i giusti diritti del personale ad essa interessato.

Gli articoli che compongono la presente proposta contengono norme idonee ad una soddisfacente riparazione dei danni economici e giuridici di carriera subiti dal personale statale ex combattente e una definitiva sistemazione di coloro che si trovano ancora in condizioni non di ruolo organico.

Alcune di tali norme sono già operanti soltanto in favore di personale ex combattente dipendente da alcune Amministrazioni statali. Ad esempio il contenuto dell'articolo 1 è già in vigore presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed il contenuto dell'articolo 12 è già in vigore per il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado.

In tali casi pertanto non si tratta che di doverose estensioni.

Anche il contenuto degli articoli 7, 8 e 10 è stato applicato presso alcune Amministrazioni, mentre quello dell'articolo 9 pur essendo stato approvato all'unanimità dalla competen-

te Commissione del Senato nella passata legislatura, non riuscì a completare in tempo il suo iter.

Per le promozioni del personale statale in genere, nel primo periodo post-bellico, furono stabilite a più riprese numerose deroghe ai vigenti ordinamenti di carriera, ma di esse non poterono fruire gli ex combattenti, perché ancora non avevano avuto tempo per reinserirsi completamente nella vita civile e per maturare i titoli e l'anzianità di servizio necessaria.

In seguito le deroghe e le eccezioni andarono sempre più diminuendo fino quasi a cessare del tutto ed oggi si ritiene giustamente che non debbano più ripetersi se veramente si vuole normalizzare lo sviluppo delle carriere del personale statale.

Ma il principio stesso che fa sostenere la necessità di tale completa « normalizzazione » impone di annullare prima la anormale situazione di inferiorità di carriera nella quale sono venuti a trovarsi gli ex combattenti nei confronti dei loro più fortunati colleghi che poterono liberamente applicarsi alle proprie attività professionali.

È per tale motivo che delle tredici norme comprese nella presente proposta ben dieci

sono transitorie, da applicarsi *una tantum*. Fra esse, l'eccezionale promozione in soprannumero stabilita dall'articolo 6 non danneggerà ma agevolerà anche lo sviluppo di carriera del personale non combattente che per un certo periodo potrà fruire di tutti i posti in organico senza la concorrenza degli ex combattenti.

Soltanto alcune delle norme contenute nella presente proposta comportano per lo Stato un onere finanziario che comunque è globalmente assai limitato e che dovrà essere suddiviso tra i bilanci delle varie Amministrazioni da cui dipende il personale che dovrà beneficiarne.

Il maggior onere che graverà su ciascuna di tali Amministrazioni potrà essere generalmente sopportato anche dagli attuali stanziamenti di bilancio.

Pertanto sarà necessaria una modesta integrazione globale che il Parlamento non può rifiutarsi di mettere a disposizione di coloro che da molto tempo attendono un doveroso atto di giustizia e di riconoscenza, approvando le norme contenute nella presente proposta di legge, ispirata alle linee suggerite dalla nobile e benemerita Associazione nazionale combattenti e reduci.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In favore del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato, che riveste la qualifica di invalido di guerra, ex combattente, orfano di guerra o vedova di guerra, che abbia superato il periodo di prova, è concesso a tutti gli effetti economici, giuridici e di carriera, un aumento di anzianità di anni due o del computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia di guerra se più favorevole.

ART. 2.

Le sottonotate benemeritenze belliche vengono computate come segue ai fini degli aumenti dello stipendio, paga o retribuzione, in ogni grado, classe di stipendio, qualifica di carriera od altra analoga posizione di impiego, anche non di ruolo o salariale, comunque denominata:

a) medaglie d'oro al valor militare: tre anni:

b) medaglia d'argento al valor militare: due anni e sei mesi;

c) promozione per merito di guerra o trasferimento in servizio permanente effettivo o in carriera per merito di guerra: due anni e sei mesi;

d) medaglia di bronzo al valor militare: due anni;

e) invalidità e mutilazione di guerra, con ascrizione alle sei prime categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648: due anni;

f) croce di guerra al valor militare: un anno e sei mesi;

g) invalidità e mutilazione di guerra con ascrizione alla settima ed all'ottava categoria di cui alla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero riportata per la infermità o per le lesioni indicate nella tabella B annessa alla stessa legge: un anno;

h) croce al merito di guerra: un anno;

m) ferita in combattimento: un anno.

Ai fini predetti, i benefici sopraindicati sono tutti cumulabili anche in favore dei dipendenti che abbiano acquisito più benemerienze della stessa specie.

ART. 3.

Il servizio militare prestato da volontario o per l'adempimento degli obblighi di leva e per trattenimento e per richiamo alle armi, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, anteriormente alla nomina all'impiego civile, è computato per intero ai fini del conseguimento e della liquidazione del trattamento di quiescenza e di buona uscita.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio utile per la liquidazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di buona uscita, le campagne di guerra sono computate ciascuna quale un anno di servizio militare e civile effettivamente prestato.

Ai dipendenti che siano invalidi di guerra od ex combattenti, i quali abbiano compiuto i limiti di età per essere collocati obbligatoriamente a riposo, ma non abbiano ancora raggiunto l'anzianità massima di servizio civile effettivo utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, è attribuito un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

Qualora i limiti di età di cui sopra siano stabiliti prima dei 70 anni, gli interessati, mediante formale domanda da presentare, a pena di decadenza, al competente Servizio del personale almeno sei mesi prima del

compimento dei limiti stessi, hanno il diritto di chiedere e di ottenere, in luogo dell'attribuzione dell'anzianità aggiuntiva di cui al comma precedente, il mantenimento in servizio effettivo sino al raggiungimento del 70° anno di età.

Durante il periodo intercorrente fra il compimento dei limiti di età prescritti per il collocamento a riposo obbligatorio ed il raggiungimento del 70° anno di età gli interessati sono collocati « fuori ruolo » o « fuori organico », od in altra posizione di stato equipollente, secondo i vari ordinamenti, e non possono conseguire più di una promozione a qualifica, grado o posizione gerarchica superiore.

ART. 4.

In favore del personale che alla data di applicazione della presente legge abbia già superato il periodo di prova, il beneficio previsto dalla norma di cui al precedente articolo 1 verrà concesso nella attuale posizione di carriera.

ART. 5.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati che siano già stati collocati a riposo o coloro che dovessero esservi collocati entro un periodo inferiore a sei mesi, possono chiedere mediante formale domanda da presentare entro e non oltre 60 giorni, l'attribuzione dell'anzianità aggiuntiva o la riassunzione in servizio effettivo sino al raggiungimento del 70° anno di età se pensionati, oppure l'applicazione integrale degli ultimi tre commi della norma di cui all'articolo 3 della presente legge, se ancora in servizio.

ART. 6.

Il personale dei ruoli organici che siano invalidi di guerra od ex combattenti i quali, ai sensi delle vigenti disposizioni, abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, o maturino successivamente l'anzianità minima prevista per l'avanzamento in carriera mediante scrutinio per merito comparativo o l'anzianità stabilita per l'ammissione ai normali concorsi per esami (o per merito distinto a titoli ed esami o a soli titoli se docenti), e che abbiano conseguito nell'ultimo triennio qualificazioni non inferiori a « distinto » o equipollenti, sono promossi *una tantum* in soprannumero

alla qualifica superiore mediante scrutinio per merito comparativo.

Le promozioni conferite decorrono, a tutti gli effetti con esclusione delle competenze arretrate, dalla data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianità minima prevista dal precedente comma.

Sono esclusi dal beneficio di cui al primo comma i dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di ispettore generale ed equiparata o superiore. In loro favore e del personale che abbia già ottenuto l'attribuzione della massima qualifica della propria carriera, sono attribuiti, in aggiunta a quelli già conseguiti e con decorrenza dall'ultimo aumento maturato, tre aumenti anticipati di stipendio. Tali aumenti sono cumulabili con quelli eventualmente spettanti ai sensi delle norme contenute negli articoli 1 e 2.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente norma sono assorbiti con la cessazione dal servizio di coloro che li occupavano con la loro promozione alla qualifica superiore.

ART. 7.

Il personale ausiliario dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti in possesso della qualifica di invalido di guerra o di ex combattente che svolge permanentemente ed esclusivamente, da almeno due anni mansioni proprie della carriera esecutiva, è trasferito in soprannumero, a domanda, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli organici della carriera esecutiva della stessa Amministrazione o Azienda con qualifica di applicato — o qualifica equiparata — e con effetto dalla data della entrata in vigore della presente legge.

Gli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle carriere esecutive, in possesso della qualifica di invalido di guerra o di ex combattente e almeno del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado e che svolgono permanentemente ed esclusivamente da almeno due anni mansioni proprie della carriera di concetto, sono ammessi a domanda, a sostenere un esame speciale riservato, basato su un colloquio avente per oggetto le stesse materie indicate nell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, per ottenere l'inquadramento nella qualifica di Segretario aggiunto — od equiparata — della carriera di concetto.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti e dei ruoli organici delle carriere di concetto, in possesso della qualifica di invalido di guerra o di ex combattente e almeno del diploma di licenza di scuola secondaria di secondo grado, e che svolgono permanentemente ed esclusivamente, da almeno due anni, mansioni proprie della carriera direttiva, sono ammessi a domanda a sostenere un esame idoneo speciale riservato, basato su un colloquio avente per oggetto le stesse materie indicate dall'articolo 1, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, per ottenere l'inquadramento nella qualifica di consigliere di 2^a classe — o equiparata — della carriera direttiva.

ART. 8.

Gli insegnanti elementari di ruolo, invalidi di guerra od ex combattenti, in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi ordinari a posti di direttore didattico in prova, che abbiano prestato almeno due anni di servizio nella qualità di direttori didattici incaricati con qualifiche annuali non inferiori a « distinto » presso le direzioni didattiche statali, sono nominati nel ruolo organico dei direttori didattici anche in soprannumero, a seguito di domanda degli interessati.

I docenti di ruolo della scuola secondaria, invalidi di guerra od ex combattenti che abbiano prestato almeno due anni di servizio nella qualità di preside o capo d'Istituto incaricato con qualifiche annuali non inferiori a « distinto » presso Istituti e scuole statali di istruzione secondaria, sono nominati nel rispettivo ruolo organico dei presidi o capi d'Istituto anche in soprannumero, a domanda degli interessati.

ART. 9.

I dipendenti statali in servizio di ruolo, invalidi di guerra o ex combattenti che siano in possesso del prescritto titolo di studio potranno ottenere, ove lo richiedano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio sopra posseduto.

I dipendenti anzidetti, che siano riconosciuti meritevoli del passaggio di carriera da parte dei competenti Consigli di amministrazione, saranno immessi nei posti disponibili, e in quelli che a mano a mano si renderanno disponibili, delle prime tre qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere diret-

tive, di concetto ed esecutive, nella misura del venti per cento dei posti, secondo una graduatoria formata:

- a) dall'anzianità di servizio nel ruolo della carriera di appartenenza;
- b) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
- c) dall'età.

Nella nuova carriera il personale di cui ai precedenti commi verrà inquadrato nella qualifica corrispondente alla classe di stipendio pari o immediatamente superiore a quella di provenienza.

ART. 10.

I dipendenti statali in servizio non di ruolo o dei ruoli aggiunti, invalidi di guerra o ex combattenti, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con qualifica non inferiore a «buono», sono nominati in ruolo organico su domanda dell'interessato. Il personale appartenente ai ruoli aggiunti verrà inquadrato nella stessa qualifica e posizione economica di cui fruisce nell'attuale ruolo di appartenenza.

Gli insegnanti invalidi di guerra, ex combattenti, orfani o vedove di guerra o sorelle nubili o vedove non rimaritate dei caduti in guerra, non di ruolo e in possesso del prescritto titolo di abilitazione o di un qualsiasi altro titolo legalmente abilitante all'insegnamento, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio scolastico presso gli Istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica, sono nominati in ruolo organico su domanda dell'interessato nell'ordine di scuole e nel tipo di cattedra per cui gli insegnanti stessi possiedono l'abilitazione anche parziale, o titolo legalmente abilitante. La norma di cui al comma precedente ha validità per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

I benefici stabiliti negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge, vengono estesi al personale invalido di guerra o ex combattente già pensionato, previa emanazione di appositi provvedimenti di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza da parte del competente Servizio del personale.

ART. 12.

In favore del personale invalido di guerra o ex combattente che conseguì la nomina in ruolo mediante concorsi riservati banditi ai

sensi dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, dell'articolo 1 del regio decreto legislativo 16 maggio 1946, n. 583, e della legge 19 ottobre 1956, n. 1226, che erano in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi originari e che non hanno potuto avvalersi anche delle disposizioni agevolative di carriera di cui agli articoli 1, 2 e conseguenziali, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, perché non applicabili presso l'Amministrazione o Azienda di Stato di appartenenza, è riconosciuto, a tutti gli effetti giuridici ed economici, il periodo di tempo intercorso tra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari, con esclusione del pagamento delle competenze arretrate. Tale anzianità aggiuntiva va riconosciuta nella qualifica o posizione di carriera comunque denominata, di attuale appartenenza, della quale pertanto determina una conseguenziale retrodatazione di decorrenza.

ART. 13.

I dipendenti civili di ruolo, non di ruolo e salariati che siano invalidi di guerra, ex combattenti, orfani, vedove di guerra non rimaritate, madri o sorelle nubili — o vedove non rimaritate — di caduti in guerra, possono chiedere il collocamento a riposo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale di ruolo di cui sopra, compresi i salariati di ruolo, avente titolo di trattamento di pensione a carico della Amministrazione, è concesso un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buona uscita previdenziale.

Al personale di ruolo e non di ruolo di cui sopra, non avente titolo al trattamento di pensione a carico della Amministrazione, è attribuita una indennità per cessazione del rapporto di impiego o di lavoro, con i criteri e secondo le misure di cui all'articolo 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, o qualora più favorevole, l'analoga indennità previdenziale stabilita dai rispettivi regolamenti per la liquidazione della quale va considerato aumentato di non oltre sette anni il periodo di servizio civile e militare, valutato utile a tal fine dalle preesistenti disposizioni ivi comprese quelle contenute nell'articolo 3 della presente legge.

ART. 14.

Le norme contenute nella presente legge, vanno applicate in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, compresi quelli appartenenti alle amministrazioni e alle aziende statali con ordinamento autonomo, inclusa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

ART. 15.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con specifico stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.